

Disposizione tecnica di funzionamento n. 02 rev1 MTEE

(ai sensi dell'Articolo 4 delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica)

Titolo	Fiscalità del mercato dei titoli di efficienza energetica
Riferimenti normativi	Articolo 21, comma 21.2 delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica

Publicata in data 25 febbraio 2013

1. Premessa

L'Articolo 21, comma 21.2 delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica prevede che nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF) siano definiti gli obblighi di comunicazione relativi al regime fiscale applicabile ed all'avvenuta inclusione da parte dell'operatore presso l'Archivio informatico VAT Information Exchange System (VIES).

2. Regime IVA e iscrizione presso l'archivio VIES

Alla richiesta d'inserimento dei dati e delle informazioni sono allegate le seguenti dichiarazioni:

- a) la dichiarazione d'intento, redatta in conformità al modello approvato con il Decreto Ministeriale del 6 dicembre 1986, qualora l'operatore italiano intenda avvalersi della facoltà prevista per i soggetti residenti nel territorio dello Stato, che hanno effettuato cessioni all'esportazione o esportazioni assimilate, di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 come ss.mm.ii.

Nel caso in cui l'operatore intenda continuare ad avvalersi della facoltà di effettuare acquisti di servizi senza applicazione dell'IVA, è tenuto a rinnovare al GME la dichiarazione alla scadenza del periodo di validità della stessa. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione nei termini di legge, il GME applica al soggetto interessato l'ordinario regime IVA;

- b) la dichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta in originale dalla persona fisica ovvero dal legale rappresentante, con la quale l'operatore italiano comunica l'avvenuta inclusione presso l'Archivio informatico VAT Information Exchange System (VIES) dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie ai sensi dell'articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 come ss.mm.ii..

3. Efficacia delle dichiarazioni

L'inserimento dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 2 produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME.

4. Applicazione IVA sui corrispettivi

I corrispettivi dovuti su MTEE sono qualificati come prestazioni di servizio la cui assoggettabilità ad IVA dipende dal luogo in cui è stabilito il committente. Pertanto, il GME emette fattura con IVA nella misura ordinaria quando il committente è un soggetto stabilito in Italia e non abbia dichiarato il proprio regime di “esportatore abituale” ai sensi dell’Articolo 8, comma 8.2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 secondo le modalità ed i termini previsti nel paragrafo 2; viceversa in presenza di tale dichiarazione, il GME emette una fattura senza applicazione dell’IVA.

Viceversa il GME emette fattura senza IVA quando il committente è un operatore comunitario soggetto passivo nel proprio paese; sarà l’operatore, in questo caso, ad applicare il *reverse charge*.

Nel caso di operatore extracomunitario soggetto passivo, il GME emette una fattura senza applicazione dell’IVA.